

L'ABROGAZIONE DEL PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI

Il Decreto Legge 113/2018 ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari: non vi è più nessuna sua traccia nel Testo Unico Immigrazione e nel Regolamento di attuazione.

Il Decreto prevede le seguenti nuove tipologie di permessi:

- **A) PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE** (art. 32 comma 3 del Dlgs 25/2008):
*“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, e successive modificazioni, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **annuale** che reca la dicitura **“PROTEZIONE SPECIALE”**, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è **rinnovabile**, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma **non può essere convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”*
- **B) PERMESSO PER CURE MEDICHE** (comma 2 lettera d-bis dell' art. 19 TUI):
*“Non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per **CURE MEDICHE**, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque **non superiore ad un anno, rinnovabile** finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”*
- **D) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ** (art. 20bis del TUI):
*“...quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un **PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ**. Il permesso di soggiorno rilasciato ... ha la **durata di sei mesi**, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma **non può essere convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*
- **C)PERMESSO DI SOGGIORNO PER “CASI SPECIALI”** è rilasciato nei seguenti casi:
 1. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'**art. 18** del TUI (soggiorno per motivi di protezione sociale rilasciato a vittime di tratta) reca la dicitura **“CASI SPECIALI”**, non più motivi umanitari. Questo titolo di soggiorno ha la **durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia**. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
 2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'**art. 18 bis** del TUI (permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) reca la dicitura **“CASI SPECIALI”**, ha la **durata di un anno** e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo **può essere convertito** in permesso di soggiorno

per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

3. Ai sensi dell'**art. 22 comma 12-quater e seguenti del TUI**, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato il permesso di soggiorno che reca la dicitura "**CASI SPECIALI**". Il permesso ha la **durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno** o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale; il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e **può essere convertito**, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
- **E) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE** (art. 42 bis TUI):

*Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un **PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE** della **durata di due anni, rinnovabile**, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e **può essere convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.*

NORME TRANSITORIE

L'**articolo 1 del DL 113/2018** prevede:

- **al comma 8 (conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del DL 113/2018):**
“Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
- **al comma 9 (rilascio del permesso di soggiorno per CASI SPECIALI per i procedimenti in corso):**
“Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e `rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

LE MODIFICHE ALL'ART. 5 COMMA 6 DEL TUI E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

In caso di rifiuto o della revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **non è più prevista** la possibilità che il Questore possa rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, anch'esse abrogate.

Del Regolamento di attuazione sono stati abrogati :

- **l'art. 11 comma 1 lettera c-ter** (modalità di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari);
- **l'art. 13 comma 1, l'ultima parte del periodo;**
- **l'art. 28 comma 1 lettera d)** (rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in applicazione del divieto di espulsione di cui all'art. 19 comma 1 TUI),
- il richiamo al permesso per motivi umanitari contenuto nell'**art. 14 comma 1 lettera c).**